



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 01/07/2003

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2003, n. 8

"Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Trattamento indennitario)

1. Per il libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia spetta - a decorrere dalla data di proclamazione - il seguente trattamento indennitario:

- a) indennità di mandato;
- b) diaria;
- c) trattamento accessorio.

2. La corresponsione del trattamento indennitario di cui al comma 1 cessa:

- a) alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio regionale e i membri dell'Ufficio di Presidenza;
- b) alla data di proclamazione del nuovo eletto, per il Presidente della Giunta regionale;
- c) alla nomina degli Assessori regionali, per i membri della Giunta regionale;
- d) alla data di proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.

3. Ai Consiglieri regionali che - nel corso della legislatura - cessino dalla carica o subentrino nella stessa, il trattamento indennitario di cui al comma 1 è corrisposto, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.

Art. 2
(Indennità di mandato)

1. Ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente - per dodici mensilità annuali - un'indennità di mandato pari all'80 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.

2. L'indennità di mandato dei Consiglieri regionali di Puglia varia, proporzionalmente e con medesima decorrenza, al variare dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.

Art. 3

(Diaria)

1. Per gli oneri rivenienti dalle funzioni esercitate nell'espletamento del mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente, a titolo di rimborso spese, una diaria rapportata all'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali nella seguente misura:

- a) 80 per cento al Presidente della Giunta regionale;
- b) 48 per cento al Presidente del Consiglio regionale;
- c) 40 per cento al Vice Presidente della Giunta regionale;
- d) 36 per cento ai Vice Presidenti del Consiglio regionale e agli Assessori regionali;
- e) 32 per cento ai Consiglieri Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al Presidente del Comitato per la protezione civile;
- f) 24 per cento ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
- g) 22 per cento ai Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
- h) 20 per cento ai Consiglieri regionali.

2. Nel caso in cui il Consigliere regionale svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1, è corrisposta solamente la diaria con percentuale più alta.

Art. 4

(Trattamento accessorio)

1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto mensilmente un trattamento accessorio a titolo di rimborso spese per:

- a) attività generali;
- b) trasporto;
- c) missioni.

2. Fermo restando il rispetto dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, europei, nazionali e regionali, fissati dal patto di stabilità, l'Ufficio di Presidenza approva il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 5

(Assenze dei Consiglieri)

1. Ai Consiglieri regionali sono applicate d'ufficio ritenute per ogni giornata di assenza dalle riunioni dei seguenti organi collegiali:

- a) Consiglio regionale;
- b) Giunta regionale;
- c) Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta;
- d) Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

2. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 6

(Contributi obbligatori)

1. Dal primo giorno di percepimento dell'indennità di mandato, tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al versamento di contributi obbligatori.

2. I contributi obbligatori sono ritenuti mensilmente sull'indennità di mandato e versati in conto entrata del bilancio regionale cui spettano gli oneri per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato.

3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce periodicamente la misura e le modalità di ritenuta dei contributi obbligatori.

Art. 7

(Contributi volontari)

1. Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, ha facoltà di continuare il versamento stesso per il periodo occorrente a conseguire l'ottenimento dell'assegno vitalizio minimo, la cui corresponsione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà completato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

2. Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

3. Il Consigliere regionale che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

4. In caso di decesso del Consigliere regionale, analoga facoltà compete agli aventi diritto.

Art. 8

(Assegno vitalizio)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato spetta un assegno vitalizio mensile a decorrere dal sessantesimo anno di età purché abbiano versato i contributi obbligatori per un periodo di almeno cinque anni.
2. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto, l'età richiesta per ottenere l'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite di età di cinquantacinque anni.
3. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero, purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Per il periodo così computato, il Consigliere regionale è tenuto a versare i contributi obbligatori.
5. L'assegno vitalizio è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal mandato.
6. L'assegno vitalizio è indicizzato annualmente, a partire dal 1° giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente.
7. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gode resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato, cessato il quale l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
8. La corresponsione viene inoltre sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Art. 9

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato e non più rieletti, fino alla legislatura precedente quella di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio - secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità di carica mensile lorda
-----------------------	--

5	35
6	37
7	42
8	47
9	52
10	57
11	59
12	61
13	64

14 67
15 e oltre 70

2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto, eletti o rieletti a partire dalla 7^a legislatura, l'ammontare dell'assegno vitalizio è calcolato - in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità di mandato mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione Percentuale sull'indennità
di carica mensile lorda

5 40
6 44
7 48
8 52
9 56
10 65
11 68
12 70
13 72
14 76
15 e oltre 80

3. I Consiglieri regionali in carica che hanno contribuito al fondo per la corresponsione dell'assegno vitalizio per quindici anni hanno diritto, a domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per cento, recuperando le somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di contribuzione.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2005.

5. Entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2004, l'Ufficio di Presidenza, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, provvede alla determinazione del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno.

Art. 10
(Assegno di reversibilità)

1. In caso di decesso del Consigliere regionale titolare dell'assegno vitalizio, agli aventi diritto è corrisposto mensilmente un assegno di reversibilità.

2. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue quando vengono a cessare le condizioni che ne hanno determinato la concessione.

3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 11

(Assegno di fine mandato)

1. All'inizio di ogni legislatura, ai Consiglieri regionali non rieletti è corrisposto un assegno di fine mandato a condizione che, per il periodo di svolgimento del mandato, abbiano versato i contributi obbligatori di cui all'articolo 6.
2. La misura dell'assegno di fine mandato è calcolata sull'ultima indennità mensile lorda di mandato corrisposta ai Consiglieri regionali, moltiplicata per gli anni di servizio effettivamente svolti.
3. La frazione di anno si computa per intero, purché di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Al Consigliere regionale cui sia stato già corrisposto l'assegno di fine mandato e che si trovi nuovamente nelle condizioni previste dal comma 1, è liquidata la differenza tra la nuova misura dell'assegno di fine mandato e l'importo precedentemente corrisposto.
5. Quanto previsto dal comma 4 si applica anche ai Consiglieri regionali che cessino di far parte del Consiglio regionale per incompatibilità o dimissioni, sulla base del periodo per il quale hanno percepito l'indennità di mandato.
6. In caso di decesso del Consigliere regionale in carica, agli aventi diritto spetta, oltre all'assegno di fine mandato, un'annualità dell'ultima indennità lorda di mandato percepita dal Consigliere regionale deceduto.

Art. 12

(Inabilità al lavoro)

1. I diritti dei Consiglieri regionali divenuti - totalmente o parzialmente - permanentemente inabili al lavoro per cause di servizio o per altra causa sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, unitamente ai criteri per l'accertamento dell'inabilità al lavoro.
2. Non è considerata attività di lavoro l'esercizio di attività pubbliche elettive o rivenienti da nomina.

Art. 13

(Opzioni)

1. I Consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni che optino, in luogo dell'indennità di mandato, per il trattamento economico goduto nell'amministrazione di appartenenza non hanno diritto a percepire l'indennità di mandato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
2. L'opzione viene comunicata dall'interessato ai competenti uffici del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, con le stesse modalità, può essere modificata in qualunque momento.
3. Il Consigliere regionale che eserciti l'opzione di cui al comma 1 ha facoltà di versare mensilmente i contributi obbligatori previsti dall'articolo 6 per ottenere, ai fini della corresponsione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, la valutazione del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 14

(Assicurazione infortuni)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato.
2. L'assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse al loro esercizio e per ogni altra causa.
3. Il contratto di assicurazione deve assicurare la copertura dei seguenti rischi:
 - a) morte;
 - b) invalidità permanente;
 - c) invalidità temporanea.
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale periodicamente fissa i massimali dei rischi previsti dal comma 3.
5. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono così ripartiti: 60 per cento a carico del Consigliere regionale, 40 per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 15

(Impedimento del mandato)

1. Ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari tali da impedire l'effettivo esercizio del mandato, il trattamento indennitario previsto dall'articolo 1 è ridotto per l'intero periodo d'impedimento nella seguente misura:
 - a) 50 per cento dell'indennità di mandato;
 - b) 70 per cento della diaria;
 - c) 100 per cento del trattamento accessorio.
2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, ai Consiglieri regionali è corrisposta la differenza - riferita al periodo di impedimento - tra la somma già erogata e l'ammontare complessivo loro spettante.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Nel caso in cui ai membri dei due rami del Parlamento nazionale venga corrisposta una differente indennità parlamentare mensile lorda o una differente diaria, costituiscono riferimento per l'applicazione della presente legge l'indennità e la diaria più favorevole per il Consigliere regionale.
2. Per il sequestro, il pignoramento o la cessione dell'assegno vitalizio, di reversibilità e di fine mandato, si applicano le leggi per i pubblici dipendenti vigenti in materia.
3. I ratei di assegni vitalizio o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

4. Le norme stabilite dalla presente legge si applicano, per quanto compatibili, agli Assessori esterni componenti la Giunta regionale.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 14 novembre 1972, n. 13;
- b) la legge regionale 25 novembre 1974, n. 39;
- c) la legge regionale 3 maggio 1977, n. 13;
- d) la legge regionale 19 marzo 1984, n. 14;
- e) la legge regionale 26 marzo 1985, n. 11;
- f) la legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34;
- g) la legge regionale 21 giugno 1989, n. 7;
- h) la legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5;
- i) la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 8;
- j) la legge regionale 7 febbraio 2003, n. 3;
- k) gli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4.

Art. 18

(Oneri finanziari)

1. Fermo restando il rispetto dei parametri e vincoli finanziari annuali e pluriennali, fissati dal patto di stabilità europeo, nazionale e regionale, gli oneri rivenienti dalla presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 e per gli anni successivi sono a carico del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 Giugno 2003

RAFFAELE FITTO

"LAVORI PREPARATORI"

Proposta di legge presentata dal Presidente del Consiglio Mario De Cristofaro, sentiti i Vice Presidenti del Consiglio Vito Leonardo Aloisi e Carmine Dipietrangelo e i Consiglieri Segretari Simone Brizio e Angelo Cera.

Approvata dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 30 maggio 2003.

Approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n.137 del 17 giugno 2003.